



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FABBRI, AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, DALLA TOR, D’ANNA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FEDELI, GRANAIOLA, IDEM, LIUZZI, LO GIUDICE, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PALERMO, PEZZOPANE, ROMANO, SANGALLI, SOLLO e SPILLABOTTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2016

Disposizioni per l’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione da parte delle regioni dei piani di riordino e razionalizzazione del settore sanitario ha comportato, in molti casi, la chiusura e l'accorpamento di numerosi ospedali.

Tale situazione è motivata da ragioni economiche e funzionali: induce risparmi consistenti a livello economico, favorisce l'integrazione e la collaborazione fra più unità ospedaliere, è garanzia di una maggiore specializzazione del personale medico che può inserirsi in un campo di azione più vasto e maturare maggiore professionalità e specializzazioni più approfondite.

Tuttavia, la razionalizzazione degli ospedali e in particolare dei reparti di ostetricia che, in alcuni ospedali, non raggiungevano un certo numero di parti all'anno, ha causato numerosi inconvenienti, più evidenti nelle aree meno abitate del Paese.

Oggi molte donne, al momento del parto, devono raggiungere reparti di ostetricia distanti diversi chilometri dal luogo di residenza, con tutti gli inconvenienti che comporta tale situazione, soprattutto per la loro sicurezza e di quella del bambino.

A queste considerazioni vanno aggiunte valutazioni relative alle problematiche amministrative della nascita fuori dai luoghi di residenza.

Per effetto della razionalizzazione dei reparti di ostetricia, le nascite si registrano e si concentrano nei luoghi dove sono ubicati gli ospedali, con un consistente aggravio di adempimenti amministrativi per i comuni coinvolti, mentre al contempo nei comuni

dove non sono presenti ospedali con reparto di ostetricia, non nascono e non si registrano più bambini.

A questi si aggiungono i disagi vissuti dai cittadini per la richiesta di certificati e di documenti successivi alla nascita con il corrispondente ulteriore sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile di quei comuni sede delle anzidette strutture sanitarie presso le quali avvengono i parti.

Per tali comuni, con l'approvazione delle limitate e specifiche norme previste dalla presente proposta, si otterrebbero anche consistenti e non trascurabili semplificazioni con i conseguenti risparmi di natura economica. Tale procedura comporta anche risparmio di spese postali, di attrezzature tecniche, di spazi e di personale per gli archivi.

Nel merito, il presente disegno di legge, all'articolo 1, propone modifiche alla normativa vigente in materia di dichiarazione di nascita dei bambini, in modo da poter consentire ai genitori del neonato di poterlo iscrivere all'anagrafe indicando come luogo di nascita il comune di residenza di entrambi o di uno dei genitori.

Conseguentemente, all'articolo 2 si introducono disposizioni volte a modificare le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguarle alle nuove possibilità di registrazione della nascita nonché per l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I genitori, previo accordo di entrambi o di uno di essi quando l'altro risulti deceduto o non risulti conosciuto, possono indicare, al momento della dichiarazione da rendere all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, come luogo elettivo di nascita del figlio, il comune di residenza di entrambi o di uno dei genitori, in alternativa al luogo effettivo di nascita.

2. In caso di mancato accordo dei genitori sull'indicazione del luogo elettivo, il nuovo nato è registrato nel luogo effettivo di nascita.

### Art. 2.

1. Entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle norme contenute nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato ci-

vile rese necessarie dall'introduzione delle  
disposizioni di cui all'articolo 1.